

Gentile
Sig.ra Luciana PANCERA
c/o Avv. Stefania PETRENGA
Via Tommaso Coscia 22
04023 Formia

Cassino, 09/07/2019

Oggetto: Comunicazione di avvenuto deposito dell'istanza di mediazione; data del primo incontro tra le parti.

In relazione a quanto in oggetto, si informa il destinatario della presente

- che **Luciana Pancera**, in data 09/07/2019, ha depositato Istanza di avvio del procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche nei confronti di **Carmo Colise, Colise Cuvita Fu Luig., Colise Civita, Colise Giovanni, Giovanni Colise, Giuseppe Colise, Iolanda Colise, Umberto Colise, Giuseppe fu Francesco D'Arco, Lucia fu Francesco D'Arco, Luisella fu Francesco D'Arco, Pasqua e fu Francesco D'Arco, Adele Mazzella, Antonio Mazzella, Beniamino Mazzella, Civita Mazzella, Mario Mazzella;**
- che detto procedimento è stato iscritto nel Registro degli affari di Mediazione del presente Organismo al numero **1148-2019;**
- che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010, ADR Intesa ha designato quale
 Mediatore dott.ssa **Elena Di Lauro**
professionista iscritto nelle liste di ADR Intesa ed esperto nella materia di cui alla presente controversia;
- che il Regolamento di Procedura, la Tabella delle Indennità ed il Codice etico sono reperibili sul sito www.adrintesa.it, oppure presso la sede legale.

SI INVITA

la parte istante a presentarsi il giorno **19/09/2019 alle ore 10:00** presso la sede A.D.R. Intesa di **Cassino (FR), Via XX Settembre n. 16 Cassino (FR) 03043**, per il primo incontro tra le parti;

SI EVIDENZIA

- che il procedimento di mediazione, essendo attività volta alla composizione bonaria della controversia, attiene alla fase stragiudiziale della vicenda;

- che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, C.P.C.;
- che ai sensi de l'art. 8 comma 4 bis del D.lgs. 28/2010, così come modificato dalla legge n. 98 del 9.08.2013, **"Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"**
- che il D.lgs. 28/2010 (artt. 17 e 20) prevede le seguenti **agevolazioni fiscali**:
 - 1) In caso di successo della mediazione è riconosciuto un **credito d'imposta** pari all'indennità corrisposta ad ADR Intesa, nel limite massimo di **500 euro**. In caso d'insuccesso, detto importo è ridotto della metà.
 - 2) tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura;
 - 3) Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. In caso di valore superiore, l'imposta è dovuta soltanto sull'eccedenza;
- che **prima del l'incontro fissato dovrà essere versata, a titolo di spese di avvio, la somma di € 48,80 IVA inclusa per le liti di valore fino ad € 250.000,00, ovvero € 97,60 IVA inclusa per le liti di valore superiore ad € 250.000,00;**
- che le indennità previste dalla Tabella delle indennità di mediazione, saranno dovute solo e se le parti presenti nel primo incontro di mediazione, decideranno di procedere nel tentativo. In ogni caso saranno dovute le spese vive sostenute dall'Organismo ai sensi della circ. Min.n.20/12/2011.

La Segreteria di ADR Intesa provvederà ad effettuare i conteggi definitivi a seconda degli sviluppi del procedimento di mediazione.

Tutte le somme dovute potranno essere versate tramite bonifico bancario intestato ad ADR Intesa S.r.l. al seguente codice IBAN: **IT8900312403208000000230165** oppure con altri mezzi di pagamento nei limiti della normativa vigente in materia.

Cordiali saluti

La segreteria